



Ord. 4065viab

20 febbraio 2024

ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione nr 198/2023, la Giunta Comunale ha approvato il disciplinare relativo all'utilizzo e la gestione delle aree di sosta su strada, nel quale viene definita la disciplina della sosta regolamentata nelle ZPRU, descrivendo dettagliatamente tutte le norme ordinamentali (acquisito agli atti al nr. prot. gen. 120931/2023);
- con Determinazione Dirigenziale nr 1048/2023 sono stati adottati i provvedimenti conseguenti all'individuazione delle aree relativamente alla ZPRU Centro;
- al fine di rendere maggiormente sicura la circolazione degli utenti vulnerabili in v.lo Scuole e in v.lo Carrobiolo, spesso obbligati a circolare in mezzo alla strada in presenza di veicoli in sosta a ridosso delle mura degli edifici esistenti (contravvenendo ai disposti previsti dall'art. 157, comma 2 del d.lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada") in un'area con diversi attrattori di utenza (asilo nido, scuola d'infanzia, scuola primaria, ufficio di Igiene, ASL... oltre che gli uffici territoriali del Tribunale e della Procura), sono state posizionate transenne parapetonali a delimitazione del percorso pedonale.

Ravvisata che ai fini della sicurezza pubblica e della corretta circolazione veicolare, vi è la necessità di precludere l'irregolare sosta veicolare accertata lungo la tratta viaria in premessa, in particolare lungo v.lo Carrobiolo e in v.lo Scuole

Rilevato che il divieto di sosta, consentendo la fermata, non garantisce un adeguato livello di sicurezza in quanto la fermata dei veicoli causa l'invasione della corsia opposta di marcia.

Visti:

- il d.lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107;
- gli artt. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4 del d.lgs. nr 285/1992 che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche delle varie strade;
- gli artt. 6, 7, 20 e 21 del d.lgs. nr 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. nr 495/1992;
- l'art. 158, comma 1 lett. c) e lett. h) del d. lgs. 285/1992.

Richiamato altresì in particolare l'art. 2, comma 1 del d.lgs. 285/1992 che definisce "strada" l'area a uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

Ritenuta la necessità di adottare opportuni provvedimenti per garantire la necessaria sicurezza all'incolumità degli utenti della strada e ritenuto quindi, a maggiore tutela della sicurezza stradale, di istituire anche il divieto di fermata.

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica e che, pertanto, al fine dello svolgimento delle attività di manutenzione e di occupazione è necessario acquisire preventivamente i relativi titoli autorizzatori o concessori.

ORDINA

è istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli così come definiti dall'art. 46 del d.lgs. 285/1992 lungo:

Ufficio Realizzazione Segnaletica
Via D. Guarenti, 2 | 20900 Monza
segnaletica@comune.monza.it

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1
protocollo@comune.monza.it | monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

- ambo i lati di v.lo Carrobiolo, nel tratto compreso tra l'intersezione con via E. de Amicis e l'intersezione con v.lo Scuole (confine ZTL);
- in v.lo Scuole, lato cvc pari

I N F O R M A

La presente Ordinanza sospende ogni precedente ordinanza in contrasto con il presente provvedimento sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e con l'apposizione dei prescritti segnali stradali; sono fatti salvo i diritti di plateatico per l'occupazione di suolo pubblico.

Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di ex art. 12 d.lgs. 285/1992 sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto sopra stabilito.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste ex art. 7, c. 14 primo periodo d.lgs. 285/1992.

A norma dell'art. 3 c. 4° della Legge nr 241 del 7 agosto 1990 si avverte che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge nr 1034/1971 al TAR per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza oppure ricorso straordinario al presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ex art. 37, c. 3 d.lgs. 285/1992.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
MOBILITÀ E VIABILITÀ, PATRIMONIO
Carlo Maria Nizzola**

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.